

Arriva il contraddittorio per le ispezioni in azienda

DI MONICA COCCO

Uno scudo per il contribuente contro le indagini dell'amministrazione finanziaria. Lo statuto appena approvato predispone, all'art. 12, una serie di diritti e garanzie a tutela dei contribuenti durante la fase delle verifiche fiscali da parte di uffici impositori e guardia di finanza.

I controlli vanno espletati «sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo» e in modo tale da «arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività». Il contribuente, portato a conoscenza delle motivazioni che fondano l'accesso, ha diritto all'assistenza qualificata di un professionista abilitato alla difesa, delle cui osservazioni «deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica». La permanenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria ha un limite: 30 giorni lavorativi, salvo proroghe fondate e motivate. Al nuovo garante che verrà istituito presso ogni Dre il contribuente potrà rivolgersi per denunciare ogni irregolarità della procedura.

Accessi, ispezioni e verifiche costituiscono tre aspetti di un unico procedimento. All'amministrazione spetta, infatti, l'attività di controllo degli adempimenti dei contribuenti, al cui

esito è subordinata l'eventuale emanazione di un avviso di accertamento. I poteri istruttori del fisco sono regolati dall'art. 52 del dpr sull'Iva n. 633/72 e all'art. 33 del dpr sull'accertamento delle imposte sui redditi n. 600/73. Disciplina delicata, che vede il necessario contemperarsi tra gli interessi fiscali dell'erario e la tutela del domicilio e della riservatezza. È all'esigenza di tale equilibrio che rispondono le novità pro contribuente introdotte dallo statuto.

L'intento più lodevole che si evince dalla lettura dell'art. 12 è il tentativo di instaurare un «contraddittorio» tra l'ufficio precedente all'ispezione e il contribuente sottoposto a controllo. Il verbale delle operazioni, che costituisce il prototipo del processo verbale di constatazione a cui vengono rinviate le conclusioni di fatto e di diritto conseguenti ai rilievi, ha un carattere informale, risolvendosi, quasi sempre, in un diario delle operazioni svolte. Il contribuente è tenuto semplicemente a sottostare alle richieste di informazioni che gli vengono rivolte. Nelle norme citate sui poteri istruttori degli uffici non è prevista la collaborazione del contribuente alle indagini, né la possibilità di essere interpellato per chiarire anomalie o incongruenze.

L'istruttoria viene svolta senza che il soggetto coinvolto possa fornire chiarimenti in ordine a rilievi che possono fondare future rettifiche. È pur vero che il contribuente, nell'atto della sottoscrizione (obbligatoria) del verbale, può apporvi in calce delle deduzioni difensive. La prassi insegna che tale iniziativa si risolve in sterili formule di rito, essendo da un lato scoraggiata dagli inquirenti, dall'altro considerata inutile, vista la possibilità di difendersi successivamente nelle sedi competenti.

Lo statuto pareggia le posizioni. Infatti, «quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche».

Inoltre, qualunque dichiarazione spontanea del contribuente entra di diritto a far parte del verbale delle operazioni. Infatti, «delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale». (riproduzione riservata)